MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI

Art. 13-bis

Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini," sono soppresse

Versione in vigore dal 30 giugno 2019, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
Capo	I — Misure fiscali per la crescita economica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-di-crescita-economica-e-per-la-risoluzione-di/art-13-bis-reintroduzione-della-denuncia-fiscale-per-la-vendita-di-alcolici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it